



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

**Contributo unificato ex art. 13, comma 1-quinquies D.P.R. 115/2002
in relazione alle istanze ex art. 492 bis, comma 1 c.p.c.**

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI ALESSANDRIA**

- preso atto della richiesta di pagamento del contributo unificato nella misura di euro 43,00, avanzata dagli UNEP all'atto del deposito delle istanze depositate ai sensi dell'articolo 492 bis, comma 1 c.p.c. per le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare;
- vista la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, del 25.07.2023, m_dg. DAG.25/07/2023.0157493.U, nonché la successiva nota del 30.1.2024, m_dg. DAG30/1/2024.0021540.U;

r i t e n u t o

- che, come già segnalato da altri Ordini, il pagamento del contributo unificato sia dovuto unicamente laddove il creditore precedente proponga istanza ai sensi dell'art. 492 bis, comma 3 c.p.c., depositando il ricorso al Presidente del Tribunale, così avviando un procedimento giurisdizionale;
- che tale versamento non sia dovuto qualora si effettui la richiesta di accesso alle banche dati presso l'UNEP, trattandosi di procedimento amministrativo e prodromico al processo esecutivo;
- che il pagamento del contributo unificato è richiesto ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 115/02 per il giudizio davanti ad una Autorità Giurisdizionale e non per attività amministrative dell'UNEP, stante la formulazione letterale di tale norma che così recita: “1. È dovuto il



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario...”.

- che anche da una attenta lettura della comunicazione DAG. 25/07/2023.0157493.U si trae conferma della sopra esposta interpretazione della normativa vigente, laddove si afferma: “ *Come noto l’art. 492-bis c.p.c. è stato riformulato dall’art. 3, comma 36, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, disciplinando nel dettaglio la ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare. A tale modifica normativa non ha fatto seguito nessuno adeguamento dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1- quinquies, del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che l’importo da versare per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare resta, al momento, pari ad euro 43. A tale proposito si rammenta, infatti, che le norme di cui al citato Testo unico sulle spese di giustizia sono norme di spesa e in quanto tali non sono suscettibili di interpretazione analogica ”;*
- che è quindi desumibile da quanto sopra come non possa estendersi il pagamento del contributo unificato giurisdizionale alle attività amministrative dell’UNEP;
- che erroneamente, o comunque in modo non chiaro, la circolare DAG30/1/2024.0021540.U ha disposto il pagamento di detta somma per una procedura amministrativa, che non può scontare importi a titolo di contributo unificato;
- che, in conseguenza di tale circolare, alcuni UNEP ritengono di dover chiedere il pagamento di un contributo unificato per ogni ricerca,



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

indipendentemente dal fatto che il titolo sia unico verso più debitori solidali, quale conseguenza della necessità burocratico/amministrativa dell'UNEP, secondo cui ad ogni cronologico debba corrispondere un pagamento di contributo unificato: interpretazione derivante dalla inevitabile assimilazione da parte dell'UNEP del contributo unificato a “diritti”;

- che tale interpretazione, se, da un lato, conferma l'impossibilità di pretendere il versamento del contributo unificato all'U.N.E.P., dall'altro, rischia di appesantire ulteriormente il costo della ricerca, a danno non solo del creditore procedente ma anche, e soprattutto, del debitore;
- che il mancato versamento del contributo unificato al momento della richiesta delle attività di cui all'art. 492 *bis*, comma 1 c.p.c. non può altresì costituire causa del rifiuto di procedere, in considerazione della natura tributaria che lo caratterizza e dell'indipendenza rispetto alle attività cui è connesso (Corte Costituzionale, 06/12/2002, n.522), potendo l'Autorità Giudiziaria procedere separatamente al recupero, a sensi dell'art. 248 del D.P.R. 115/2002;
- che tale principio verrebbe a confliggere con la disciplina dell'attività dell'UNEP e con la riscossione dei diritti e delle spese, che caratterizza l'operato dello stesso.

Tutto ciò premesso, questo Consiglio

c h i e d e

1) che a modifica, o comunque a chiarimento delle circolari in oggetto, il Ministero della Giustizia voglia precisare che il pagamento del contributo unificato sia dovuto unicamente laddove il creditore procedente proponga



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

istanza ai sensi dell'art. 492 *bis*, comma 3 c.p.c., depositando il ricorso al Presidente del Tribunale, come sopra specificato;

2) che, in via subordinata, sia previsto il pagamento del contributo unificato per una sola volta, a prescindere dal numero dei debitori presso i quali viene richiesta la ricerca a sensi dell'art. 492 *bis* comma 1 c.p.c.

Alessandria, 6 marzo 2024

Il Presidente
(*Avv. Paolo Ponzio*)